

GUIDA PRATICA AI DECRETI LEGGE SU PA E CRESCITA

COSA CAMBIA
CON I DECRETI
LEGGE VARATI
DAL GOVERNO
PER LE SOCIETÀ,
I PROFESSIONISTI,
LE IMPRESE
E GLI UFFICI
PUBBLICI

2 | DOMANI
La novità sul fisco

3 | SABATO
La riforma del diritto societario

4 | LUNEDÌ
Pubblico impiego e partecipate

5 | MARTEDÌ
Tutte le regole sugli appalti

www.ilsole24ore.com

Il Sole 24 Ore - Giovedì 26 giugno 2014

Decreto crescita. Possibile l'emissione di titoli con diritti rafforzati per incentivare la quotazione delle imprese familiari

Società con voto «plurimo»

Il capitale minimo delle Spa scende a 50mila euro - Interventi per le Pmi

Giovanni Negri
MILANO

■ Va in soffitta il principio «un'azione un voto». Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 91 debutta nel nostro diritto societario la possibilità di emissione di **azioni a voto plurimo**. Cade così il divieto del Codice civile, rafforzando ulteriormente la libertà statutaria che già aveva rappresentato un cardine della riforma Vietti. L'obiettivo è quello di mettere sul tappeto un incentivo alla quotazione o, almeno, di rimuovere ostacoli alla collocazione in Borsa. In questo senso, viene a essere attenuato con il nuovo strumento il timore di perdita del controllo che ancora frena le imprese familiari dallo sbarco in Piazza Affari. Nello stesso tempo una maggiore flessibilità nella struttura del capitale può consentire di aumentare la dimensione del

improprio ai patti di sindacato e ai gruppi piramidali.

Le azioni a voto doppio, inserite nel Testo unico della finanza, non costituiscono una categoria speciale di azioni e, in caso di successiva cessione, la maggioranza del voto si estingue. Se lo statuto non dispone diversamente, è previsto che il trasferimento del controllo di società che detengono azioni a voto maggiorato, in misura superiore alle soglie delle partecipazioni rilevanti, fa venir meno lo stesso voto maggiorato; il voto maggiorato è mantenuto in caso di trasferimenti delle azioni per successione mortis causa o in caso di fusione/scissione del titolare delle azioni; in caso di aumento di capitale a titolo gratuito ai titolari delle azioni a voto maggiorato sono assegnate azioni a voto maggiorato.

Il decreto legge abbassa poi la soglia del capitale minimo per la costituzione di una **società per azioni**, più che dimezzandolo: passa infatti da 120mila a 50mila euro. Una maniera per attenuare la "frattura" tra modelli societari, con la srl privilegiata in fase di avviamento e la società per azioni che, invece, costituisce la fisionomia più gettonata al momento del ricorso al mercato del capitale di rischio o di debito. A non tenere conto poi del fatto che in sede comunitaria il limite minimo è stato fissato a 25mila euro.

Nella parte di diritto societario del decreto legge è poi contenuta una serie di misure per le piccole e medie imprese (con una definizione da inserire nel Tuf basata su fatturato, 300 milioni, e capitalizzazione, 500 milioni). Per incentivare la quotazione delle Pmi a proprietà familiare, si introduce la facoltà di modificare per statuto, entro un intervallo prestabilito dalla legge, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie. Come pure si modifica il Tuf per elevare, per le Pmi, dal 2% al 5% la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata. La misura potrebbe costituire un incentivo all'ingresso nel capitale delle Pmi quotate da parte degli investitori professionali, soprattutto esteri. Rivisto anche il sistema dei limiti alle partecipazioni incrociate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ILLUSTRAZIONE DI UMBERTO GRATI

LE INDICAZIONI

Pacchetto di misure per favorire l'accesso alla Borsa e l'afflusso di capitali alternativi al circuito bancario

flottante in sede di offerta al pubblico finalizzata alla quotazione e, di conseguenza, la liquidità delle azioni delle società quotate senza determinare una diluizione in sede assembleare per gli azionisti di riferimento.

Il Codice civile, del resto, già prevede l'emissione di categorie di azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Come pure è possibile, a favore degli investitori di lungo periodo, il premio del dividendo maggiorato.

La versione italiana di una misura presente anche negli ordinamenti di Francia, Olanda e Stati Uniti, prevede la possibilità di emissione di azioni con un massimo di 2 voti a favore dei soggetti disponibili a esserne detentori per almeno 24 mesi. Un premio di fedeltà quindi per gli azionisti di lungo periodo, meno interessati alla rendita finanziaria immediata. E anche uno strumento per provare a restituire trasparenza a un sistema che troppo spesso, nei sistemi di governance, ha fatto ricorso

LE IMPRESE / 1

Super Ace per chi si quota, ma serve l'ok della Ue



Super Ace per le società che si quotano in Borsa, ma solo dopo il nulla osta Ue. L'articolo 19 del Dl 91/2014 introduce una maggiorazione dell'incentivo alla ricapitalizzazione nell'esercizio di ammissione e nei due successivi, ma la disposizione richiede una preventiva autorizzazione della Commissione europea.

LE IMPRESE / 2

Credito d'imposta sui nuovi investimenti



Sarà un credito d'imposta, e non più una detassazione, a regolare il nuovo bonus investimenti in beni strumentali. Il meccanismo di funzionamento ricorda molto il vecchio «incentivo Tremonti» e «Tremonti-bis»: lo sconto sarà del 15% sulla quota di spesa che supera la media degli ultimi cinque anni.

APPALTI

L'Anticorruzione incorpora la vecchia Autorità



L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici viene soppressa e, con effetto immediato, entra nell'orbita dell'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. Inoltre i provvedimenti mettono mano a un ampio ventaglio di questioni strategiche: varianti, incentivi alla progettazione, white list, commissione Via.

PA

La staffetta negli uffici sarà graduale



La «staffetta generazionale» nel settore pubblico avverrà per piccoli passi una volta superati i paletti attuativi previsti nel Dl 90/2014. Varato anche un ambizioso piano di rilancio della mobilità obbligatoria e volontaria, per sostenere il quale il Governo ha attivato al ministero dell'Economia un fondo di 45 milioni per il 2014-15.

Il caso. Obblighi circoscritti

Meno controlli per le Srl e le cooperative

Angelo Busani

■ Nuovamente diminuite le funzioni di controllo nelle Srl e nelle cooperative. L'articolo 20, comma 8 del decreto legge infatti abolisce del tutto la norma (già contenuta nell'articolo 2477, comma 2, del Codice civile) per la quale le funzioni di controllo (con la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore) dovevano essere attivate una volta che il capitale sociale avesse raggiunto la soglia minima prevista per costituire una società per azioni.

Fino a ieri, in sostanza, se la Srl posizionava il suo capitale sociale a 120mila euro (oppure a livelli superiori), doveva procedersi alla nomina dell'organo di controllo. Ora invece (in evidente correlazione con la diminuzione del minimo del capitale sociale della spa a 50mila euro) scompare ogni correlazione tra capitale sociale della Srl e obbligo di attivazione delle funzioni di controllo. Il che genera, invero, una situazione un po' paradossale, in quanto si potrà avere una Spa con 50mila euro di capitale sociale con il collegio sindacale obbligatorio e una Srl con 2 milioni di euro di capitale sociale priva di organo di controllo.

In altri termini, l'organo di controllo della Srl dovrà d'ora innanzi essere nominato (non più in base al suo capitale sociale superiore a un certo limite, ma) solo se si tratta di:

- una Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
- una Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio: che controlla una Spa);
- una Srl che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali:
 - almeno 4 milioni 400 mila euro di attivo dello stato patrimoniale;
 - almeno 8 milioni 800 mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Anche per le società cooperative deve essere ripetuto quanto fin qui detto visto il rin-

vio dell'articolo 2543 del Codice civile all'articolo 2477.

Se però la situazione è chiara con riferimento alle Srl e alle cooperative che verranno d'ora innanzi costituite, meno certezze vi sono per la sorte degli organi di controllo in carica in quelle società nelle quali i sindaci e revisori traevano il fondamento della propria presenza nell'entità del capitale sociale. Ora, quanto al caso della permanenza in carica del revisore legale, la situazione parrebbe disciplinata dall'articolo 4, comma 1, lettera i), dm 28 dicembre 2012, n. 261, per il quale è "giusta causa" di revoca dall'incarico «la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti

LA CANCELLAZIONE

Soppresso l'obbligo di sindaco o collegio in rapporto alla dimensione delle risorse finanziarie a disposizione

previsti dalla legge». Mancando invece una norma che disponga in materia, diverso sembrerebbe il caso del collegio sindacale o del sindaco unico, e dunque ci si chiede: venuto meno il presupposto di obbligatorietà della loro nomina, gli organi in questione cessano con ciò automaticamente oppure durano in carica fino alla loro naturale scadenza?

Due le tesi che si sono sempre fronteggiate in questi casi. La meno accreditata (ma non priva di fondamento, perché fondata su una logica stringente) è l'opinione che vuole l'organo cessato ipso iure al cessare del presupposto che ne ha comportato la nomina. Più accreditata (perché maggiormente intrisa di argomentazione giuridica) è invece l'idea che l'organo, una volta nominato, si distacchi dal presupposto che ne ha attivato la nomina e viva "di vita propria", fino al giorno in cui ne sarebbe comunque cessata la vigenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



STUDIO ROTA PORTA

consulenza del lavoro

...dal 1959

SAVE THE DATE: 1° Luglio 2014
AL VOSTRO FIANCO NELLA NUOVA SEDE DI MILANO - VIA MOSCOVA 18

Esperienza, competenza e professionalità. E' il patrimonio di conoscenze e best practice che lo Studio Rota Porta, attivo nella Consulenza del Lavoro dal 1959, mette a disposizione, da luglio, presso la nuova Sede di Milano.

Lo Studio Rota Porta cura gli aspetti giuridici, contrattuali e gestionali del rapporto di lavoro, prestando consulenza ad aziende ed enti sulle relazioni sindacali, sulla legislazione sociale e sulla formazione.

Alessandro Rota Porta e i suoi partner saranno lieti di fornirvi un'assistenza a 360° nel settore lavoristico, dal 1° luglio 2014, anche a Milano, in via della Moscova 18.

Via della Moscova, 18 - 20121 Milano - Tel. +39 02.86882416 - milano@studiorotaporta.it

